

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, CAMBURSANO,
MESSINA, BARBATO, MONAI, CIMADORO**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altre disposizioni sul governo societario delle banche e per la tutela degli utenti del sistema bancario

Presentata il 25 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 2 febbraio 2009, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito « Autorità », ha inviato una sua segnalazione (AS496) al Parlamento, alla presidenza del Consiglio dei ministri, alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) in merito alla *governante* delle banche e delle assicurazioni del nostro Paese, anche alla luce dell'indagine conoscitiva (IC n. 36) « *La corporate governance di banche e assicurazioni* », conclusa dall'Autorità in data 23 dicembre 2008.

La segnalazione dell'Autorità sulla governance delle banche.

Nell'attuale fase di crisi del settore finanziario, l'Autorità condivide l'opinione che priorità improrogabile del Governo e di tutte le istituzioni sia quella di predisporre misure che portino a risolvere la crisi, riducano al minimo gli effetti di quest'ultima sull'economia reale e ripristinino la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari, ma nel contempo ritiene che la crisi in corso — diversamente

da quanto da più parti sostenuto — richieda interventi in grado di affrontare alcune distorsioni del mercato e del settore del credito, così da assicurare nel futuro il recupero della reputazione collettiva e individuale del sistema bancario, oggi fortemente compromessa e causa della sfiducia diffusa sia dal lato della domanda (risparmiatori e investitori), sia dal lato dell'offerta a livello di sistema interbancario.

La capacità, di rinnovamento non può che partire dall'affrontare temi solo apparentemente poco urgenti, invece centrali, come gli assetti di *governance* che presentano diversi profili critici:

1) l'ampia diffusione di legami azionari e personali tra concorrenti, soprattutto laddove creano nuclei stabili e intrecci non chiari tra soggetti finanziati e soggetti finanziatori;

2) la scarsa trasparenza nell'operato di alcune centrali di azionisti (si veda il ruolo essenziale ma non sempre chiaro delle fondazioni);

3) il mancato adeguamento della normativa sulle banche cooperative — in specie delle banche popolari quotate — la cui operatività concreta è oramai largamente assimilabile alle società per azioni (Spa).

Questi profili critici erano stati più volte segnalati dall'Autorità, in particolare:

1) in seguito alle indagini conoscitive IC n. 32 (gennaio 2006) riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari e IC n. 25 (novembre 2004) relativa agli ostacoli alla mobilità della clientela nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria;

2) con la segnalazione del 28 maggio 2007 (« Ostacoli allo sviluppo concorrenziale dei mercati dei servizi bancari per la clientela *retail* »);

3) con frequenti audizioni parlamentari tra le quali ricordiamo quelle del 10 ottobre 2006 sull'attuazione della legge n. 262 del 2005 recante « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei

mercati finanziari » e del 10 luglio 2007 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano.

Nonostante le anomalie del sistema evidenziate dall'Autorità, l'autoregolamentazione collettiva e individuale non ha trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure a livello di intento, e poiché è mancata tale reazione spontanea del sistema finanziario, l'Autorità chiede ora che il progettato intervento pubblico a sostegno delle banche sia inserito in un quadro di misure finalizzate a eliminare i conflitti di ruolo, a riformare assetti di *governance* ormai superati, a garantire la nozione di indipendenza e a introdurre una maggiore trasparenza nel ruolo degli azionisti.

In base ai decreti-legge « anticrisi » emanati dal Governo (decreti-legge n. 155 e 185 del 2008 rispettivamente convertiti, con modificazioni, dalle leggi n. 190 del 2008 e n. 2 del 2009), sono stati predisposti una pluralità di strumenti volti a iniettare, in presenza di specifici presupposti, capitale pubblico nelle banche:

1) l'entrata dello Stato nel capitale di banche in crisi attraverso la sottoscrizione o la prestazione di garanzie per gli aumenti di capitale;

2) la prestazione di garanzie da parte dello Stato a passività delle banche;

3) le forme di finanziamento da parte della Banca d'Italia (cosiddetta « *emergency liquidity assistance* »);

4) la sottoscrizione da parte dello Stato di obbligazioni speciali bancarie convertibili, in talune circostanze, in azioni ordinarie.

I decreti-legge « anticrisi » che introducono questi strumenti necessitano poi di una successiva attuazione mediante decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della specifica applicazione caso per caso, anche sulla base di protocolli da stipulare con le banche interessate. Parrebbe dunque opportuno — secondo l'Autorità — che l'intervento pub-

blico sia inserito, alla luce della specifica realtà italiana, nell'ambito di misure volte a realizzare radicali cambiamenti nella *governance* e non solo.

Per quanto concerne la *governance* delle banche l'Autorità propone di investire la struttura stessa del sistema bancario e finanziario, eliminando i conflitti di ruolo e di incarico e garantendo la trasparenza nel ruolo degli azionisti e dei finanziatori rispetto ai soggetti finanziati.

Sempre nella prospettiva di rendere chiaro e di ridurre il fenomeno dei legami azionari, l'Autorità auspica un intervento regolatorio che:

1) riduca la soglia del 2 per cento oltre la quale devono essere dichiarate le partecipazioni rilevanti;

2) riveda radicalmente la normativa sull'amministratore indipendente che oggi consente il verificarsi di situazioni non limpide nelle quali il medesimo soggetto assomma cariche diverse in società concorrenti.

Occorrono — sempre secondo l'Autorità — interventi normativi anche sulle fondazioni bancarie e sulle banche popolari.

Le fondazioni bancarie devono rendere chiaro il processo decisionale sulle modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e devono definire i criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre per le cariche degli organi di governo delle società partecipate, anche alla luce dell'esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli.

È indispensabile che la nomina degli stessi organi di *governance* delle fondazioni e la gestione del patrimonio siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti. Anche la trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio e la completezza informativa rendono auspicabile interventi normativi, eventualmente di settore.

Occorre avviare anche una riforma delle banche popolari. I diversi progetti di legge presentati al Parlamento possono costituire un utile punto di partenza per un tempestivo intervento normativo: le

banche popolari quotate sono infatti sempre più assimilabili a Spa e quindi ormai prive di quelle caratteristiche che ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitaro, di clausola di gradimento e di limiti al possesso di partecipazioni azionarie e all'uso delle deleghe. Occorre dunque un intervento normativo che adegui il regime legale vigente, che rischia di essere solo uno strumento per evitare cambiamenti efficienti negli assetti azionari e di governo societario, alla realtà attuale.

Ma l'Autorità propone anche misure in favore della clientela delle banche e in particolare:

1) che gli interventi normativi sulla materia dei mutui immobiliari (rinegoziazione e portabilità) siano attuati in modo da consentire ai clienti di confrontare agevolmente le diverse opzioni e di scegliere quella più competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in termini di minore tasso applicabile), anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli *spread*;

2) di introdurre un chiaro e unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto. La clientela avrebbe un'immediata e chiara percezione del prezzo complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le diverse offerte presenti sul mercato e per rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari. Occorre un chiarimento legislativo che dia un'indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario e interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle commissioni di massimo scoperto. In un'ottica concorrenziale si tratta di una misura che appare necessaria non solo per il cliente e per il consumatore finale ma anche per il cliente e per la piccola e media impresa.

Soldi alle banche dunque, ma a certe condizioni. Non si possono impegnare soldi pubblici e poi dover scoprire che sono stati utilizzati anche per incremen-

tare i già lauti guadagni di banchieri corresponsabili dell'attuale crisi del nostro sistema finanziario.

I super compensi degli amministratori delle banche.

Giovanni Bazoli, l'avvocato bresciano, cattolico, che era presidente del consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che è diventato presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, nel passaggio da una presidenza all'altra è stato festeggiato con un premio di 10 milioni di euro, come deciso dal suo stesso consiglio di amministrazione, non si sa in base a quali calcoli. Esattamente (ma più generosamente) come il consiglio di amministrazione di Capitalia aveva premiato il presidente Geronzi, che aveva condotto la banca romana sotto le ali di Unicredit e se stesso alla presidenza di Mediobanca, con una gratifica di 20 milioni di euro.

Anche Bazoli, nel pieno della crisi, scopre l'immoralità di certi compensi. «Eccessi», dice, lasciando l'assemblea di Mittel, la finanziaria di cui è presidente: «Ho sempre detto che vi erano dei compensi così elevati da comportare sproporzioni inaccettabili tra le remunerazioni dei *manager* e quelle dei dipendenti comuni. Ora, lo si riconosce da parte di tutti. Una differenziazione dei compensi ci sta, è doverosa, ma è un problema di misura. Penso che su questo ci sarà una svolta, una maggiore moderazione, un riferimento più stringente ai risultati».

Alla sua stessa conclusione era peraltro giunto, ad esempio, il Presidente degli Stati Uniti d'America (USA) Barack Hussein Obama, sospinto dalla considerazione che non si possono impiegare milioni di dollari del contribuente per salvare le banche e per scoprire, alla fine, che quei milioni di dollari sono serviti ad alimentare i *bonus* dei *manager* banchieri sull'orlo del fallimento. Anche il Presidente degli USA ha usato la parola «eccessi» e ha indicato un vincolo: lo stipendio dei *manager* delle aziende che hanno chiesto aiuto allo Stato

non può essere superiore a mezzo milione di dollari.

Il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Corrado Faissola, alla fine dello scorso novembre affermava: «Il Governo e il Parlamento ritengono che i banchieri si debbano dare un'autoregolamentazione in materia di retribuzioni dei *top manager*. È un tema delicato perché si rischia di passare da un'assenza di regole e di totale libertà a una di dirigismo». In sintesi, «lasciamo stare le regole perché incombe il pericolo del dirigismo».

La banca di Alessandro Profumo (Unicredit), anche in conseguenza dei suoi «matrimoni» all'estero (in particolare in Germania e nei Paesi dell'est europeo), ha risentito in modo pesante la crisi, le sue azioni sono precipitate e il futuro è così stato messo in discussione: a salvare il tutto sono dovuti arrivare i libici. Profumo non ha tergiversato: si è diminuito l'onorario, decurtandosi la parte legata ai risultati. Dovrà quindi fare i suoi conti, per ora sono pronti solo quelli del 2007 (gli stipendi dei *manager* sono indicati a bilancio): 9 milioni e 426.000 euro.

In un bel libro di Gianni Dragoni e di Giorgio Meletti, giornalisti rispettivamente de *Il Sole 24 Ore* e di *La7* («La paga dei padroni»), si legge (e lo confermerebbe un banale calcolo) che Profumo ha guadagnato 25.000 euro al giorno, esattamente quanto, nella media, un lavoratore dipendente guadagna in un anno. Si legge anche che un normale operaio o impiegato «per mettere assieme quanto Profumo in dodici mesi, dovrebbe lavorare 365 anni». E si legge soprattutto che nel 2007 i profitti del gruppo Unicredit sono cresciuti del 9 per cento, il dividendo distribuito agli azionisti dell'8 per cento, mentre il valore di mercato delle azioni (sempre nel 2007, prima della grande crisi) è sceso del 17 per cento e lo stipendio di Profumo è aumentato del 39 per cento. Peraltro Profumo avrebbe dovuto aggiungere che insieme ai 9 milioni di euro aveva ricevuto anche un pacchetto di 575.000 azioni, che allora valevano in tutto quasi 4 milioni di euro. Non le ha vendute e se ne è dovuto pentire.

Se l'avesse fatto avrebbe pareggiato i conti con i « numero uno » di *Deutsche Bank*, Josef Ackerman (quasi 14 milioni di euro) e del *Credit Suisse*, Brady Dougan (stessa cifra), e si sarebbe avvicinato al rivale Corrado Passera, che a uno stipendio di « soli » 3 milioni e mezzo di euro ha potuto aggiungere le plusvalenze realizzate tra il 2005 e il 2006: 40 milioni di euro, reinvestiti in titoli bancari.

È un miracolo delle celeberrime « *stock option* » regalo aziendale, azioni cedute sottocosto, da rivendere al rialzo del titolo. Come ha sapientemente scritto Giulio Sappelli nel suo « La crisi economica mondiale » (Bollati Boringhieri) « non hanno nulla a che vedere con il profitto capitalistico: sono ricavi da rendite di posizione, ossia dal dominio assoluto sull'azienda ottenuto grazie al monopolio delle informazioni e a spericolate manovre finanziarie ».

Le « *stock option* » rappresentano una prassi moralmente inaccettabile e gestionalmente pericolosa perché si punta tutto sul breve termine: si sono così introdotti i bilanci trimestrali e i rendimenti del trimestre per rivalutare le « *stock option* ».

Certo, le banche esercitano un'attività garantita dalla Costituzione, di interesse pubblico. È una peculiarità che dà onore ma anche oneri, come quello di doversi sottoporre a una vigilanza anche se sono società private.

La presente proposta di legge.

In base a tutte queste considerazioni, abbiamo dunque cercato con la presente proposta di legge, che in parte riprende alcuni elementi di proposte di legge già presentate nelle scorse legislature (atto Camera n. 2793, Mario Pezzoli ed altri, XIII legislatura; atto Camera n. 4586, La Malfa ed altri, XIV legislatura; atto Camera n. 4639 Fassino ed altri, XIV legislatura) e il cui *iter* non si è concluso, di intervenire sui due punti principali sollevati dalla Corte dei conti: la gestione delle banche e le misure a favore della clientela delle banche.

1. Le disposizioni in materia di banche.

L'articolo 1 integra le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari previste dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

La Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella XV legislatura, aveva approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invitava il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia.

Appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), contro la fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica nonché in materia tributaria.

A tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti, possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci.

Con la presente proposta di legge, invece, si stabilisce per legge che l'assemblea

dei soci delle banche e delle società di investimento non possa deliberare il reintegro degli esponenti aziendali fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.

L'articolo 2 sancisce, inoltre, che:

1) il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche e di istituti di credito non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

2) le banche non devono più distribuire « *stock option* » ai propri amministratori e dirigenti.

La disciplina relativa alle « *stock option* » prevede la possibilità, per le società, di approvare dei piani per l'assegnazione ai propri dipendenti di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiose. È invalso l'uso di retribuire con « *stock option* » gli amministratori di molte società quotate. Si tratta di una prassi diffusa su scala internazionale che ha non poco contribuito alla falsificazione dei bilanci e a operazioni finanziarie spericolate con alti rendimenti a breve e con moltissimi rischi nel medio-lungo periodo.

L'articolo 3 obbliga le banche al recepimento nel proprio statuto delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia (di cui al comunicato del 4 marzo 2008) in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 2004, entro e non oltre il 30 giugno 2009.

Le banche, in un contesto di mercato instabile e oggettivamente più rischioso per una autonoma ed efficiente gestione aziendale, dovranno adeguatamente attrezzarsi sul terreno della *governance*. Controlli interni indipendenti e dotati di adeguate risorse, organi di amministrazione sobri e basati su competenza e professionalità, limiti al numero degli incarichi degli amministratori per consentire un reale e costante impegno, adeguati

flussi informativi: sono tutti aspetti richiamati dalle citate disposizioni della Banca d'Italia sul governo societario e che le banche devono recepire nei propri statuti.

È un'occasione importante e irripetibile per dimostrare che l'autonomia si difende non solo limitando lo Stato, ma anche costruendo una *governance* virtuosa per affrontare le tante sfide che attendono la banca del futuro.

L'articolo 4 reca modifica all'articolo 19 del TUB. La nuova disciplina delle concentrazioni bancarie va coordinata con le disposizioni del TUB in materia di partecipazioni al capitale delle banche (articoli 19 e seguenti del TUB) che attualmente riserva alla Banca d'Italia il potere di autorizzare l'acquisto di partecipazioni in misura eccedente il 5 per cento del capitale di una banca e, indipendentemente dal rispetto di tale limite, se esse attribuiscono il controllo della banca stessa, « quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca ».

Proponiamo di abbassare la soglia di acquisto di partecipazioni che deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia dal 5 al 2 per cento.

Il comma 6, che prevedeva per la Banca d'Italia il compito di vigilare sulla separatezza tra banca e industria, vietando a imprese che « svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari » l'acquisto di partecipazioni che eccedessero il 15 per cento del capitale o che comunque consentissero di controllare una banca (articolo 19, comma 6, del TUB), è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Le norme in esso contenute sono riproposte abbassando tale soglia al 5 per cento.

Quando la concentrazione riguardi banche quotate in un mercato regolamentato in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, e debba dunque avvenire tramite offerta pubblica di acquisto (OPA), si prevede che le parti interessate debbano comunicare contestualmente l'operazione anche alla CONSOB ai sensi

dell'articolo 102 del TUF [articolo 4, comma 1, lettera *b*]).

L'articolo 5 introduce, modificando l'articolo 53 del TUB, norme che pongono un limite alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Le attività di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, e comunque non superiore al 5 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite consolidato, la Banca d'Italia può prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a questo, comunque non superiori al 5 per cento del patrimonio di vigilanza individuale.

L'articolo 6 modifica l'articolo 57 del TUB, in materia di concentrazioni tra banche, disponendo che l'operazione debba essere preventivamente notificata sia all'Autorità che alla Banca d'Italia. La prima valuterà la concentrazione sotto il profilo concorrenziale ai sensi delle disposizioni già contenute nella legge n. 287 del 1990 e — su segnalazione della Banca d'Italia — potrà autorizzare una concentrazione restrittiva della concorrenza al solo fine di garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. Alla seconda è riservato, invece, l'esame delle eventuali ricadute dell'operazione sulla stabilità del sistema creditizio. Si tratta di giudizi tra loro autonomi, basati su presupposti diversi, che possono portare all'adozione di provvedimenti di segno non coincidente, o addirittura opposto, da parte delle due autorità. Infatti, un'operazione potrebbe essere autorizzata dall'Autorità, in quanto non costituisce né rafforza una posizione dominante sul mercato, ma potrebbe incorrere nel divieto dell'autorità di vigilanza in quanto mette a repentaglio la stabilità del sistema bancario, e viceversa. Ne discende che, per poter realizzare la concentrazione, le imprese interessate dovranno ottenere l'autorizzazione sia dell'Autorità che della Banca d'Italia, la quale dovrà pubblicare periodicamente i criteri

di vigilanza prudenziale ai quali intende attenersi nella valutazione delle concentrazioni bancarie. Peraltro, non si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento, il quale già prevede un meccanismo simile per la valutazione delle concentrazioni nel settore dei *media* e delle comunicazioni.

Dal punto di vista strutturale i due procedimenti, pur essendo tra loro autonomi, sono tuttavia soggetti alle medesime regole previste per le istruttorie davanti all'Autorità, le quali garantiscono trasparenza, rispetto del contraddittorio e tempi di decisione rapidi.

Infine, avverso i provvedimenti della Banca d'Italia e a tutela dei soggetti vigilati, si prevede la possibilità di ricorso al giudice amministrativo che, in coerenza con quanto già previsto per l'Autorità, è stato identificato nel tribunale amministrativo regionale del Lazio (articolo 6, comma 1, capoverso 4-*quinquies*).

L'articolo 7 prevede un rafforzamento della disciplina dettata dall'articolo 136 del TUB al fine di evidenziare i potenziali conflitti di interessi tra l'impresa bancaria e gli esponenti che la gestiscono, estendendo gli obblighi ivi previsti anche a quanti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore all'uno per cento del capitale della banca [articolo 7, comma 1, lettera *a*]).

Il medesimo articolo reca altre disposizioni intese, sia mediante la modifica della normativa vigente [comma 1, lettere *b*) e *c*)], che mediante l'introduzione di una nuova disciplina (comma 2, capoverso 136-*bis*, del TUB), a impedire ai soggetti esercenti un'impresa di una certa rilevanza, che hanno un'elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso una banca o una società facente parte di un gruppo bancario, di assumere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime banche o società e di esercitarvi il diritto di voto qualora detengano partecipazioni di controllo.

Si intende, in tal modo, colmando le evidenti lacune della normativa vigente in materia, prevenire, in radice, l'insorgere di conflitti di interesse, anche eventuali, tra

le istanze di sana e prudente gestione della banca o della società del gruppo bancario, perseguite da coloro che ne assicurano l'amministrazione o che ne controllano le decisioni sociali, e l'interesse dell'imprenditore beneficiario del credito da parte delle medesime banche o società, che nei casi disciplinati dalla norma in esame verrebbero altrimenti a coincidere pericolosamente in capo ad uno stesso soggetto.

Le recenti vicende dei mercati finanziari, che hanno visto il mancato rimborso ai sottoscrittori di obbligazioni emesse da primarie società industriali, pongono in tutta la sua gravità il problema dei rapporti tra banche e imprese, considerato alla luce del valore primario della tutela del risparmio che, riconosciuto dalla Carta costituzionale, deve essere anche concretamente ed effettivamente perseguito nell'attuale realtà dell'economia italiana.

È necessario, nel contesto attuale, assicurare piena trasparenza in merito alla partecipazione delle imprese al capitale delle aziende bancarie e, conseguentemente, alla gestione delle stesse banche, delle quali sono primarie prenditrici di credito, mirando altresì a prevenire fin dall'origine il rischio che l'intervento delle imprese nella tipica attività bancaria sia fonte di conflitti di interessi.

Al riguardo appaiono più che mai attuali le considerazioni che Donato Menichella svolgeva nel 1944 nella memoria, predisposta su richiesta delle autorità alleate, riguardante le origini dell'Istituto per la ricostruzione industriale e la sua azione nei confronti della situazione bancaria. Egli osservava che «l'Italia non ha mai avuto una classe di finanzieri amanti della banca per la banca, disposti cioè ad investire i loro denari in azioni bancarie e a gestire la banca soltanto col proposito di ricavare il maggiore dividendo delle azioni; solamente dei gruppi industriali hanno manifestato in Italia, in epoche diverse, interesse a diventare azionisti delle grandi banche, ma l'esperienza dolorosa ha dimostrato che tali gruppi non miravano soltanto a partecipare al maggior dividendo possibile delle azioni bancarie da esse possedute, o ad appoggiare

alle banche operazioni commerciali proprie e di propri amici, sebbene essi miravano a trovare nelle banche il denaro versato dai depositanti e correntisti da utilizzare per fondare o sviluppare le proprie imprese industriali e dotarle degli stessi capitali fissi e per coprire anche gli esborsi (che in tal modo diventavano fittizi) fatti per le sottoscrizioni delle azioni bancarie».

A proposito dei rapporti patologici che si possono instaurare tra l'imprenditore azionista di una banca e la banca stessa, Raffaele Mattioli parlava di «mostruose fratellanze siamesi» che avevano determinato le gravi crisi bancarie degli anni '20 e '30 del secolo scorso.

Tali conflitti di interessi tra il ruolo di gestore della banca, la cui attività dovrebbe essere orientata al perseguimento di una sana e prudente gestione della stessa, e il ruolo di imprenditore, interessato a diventare beneficiario di credito per la propria azienda, risultano ancora più aggravati, per quanto possibile, dall'evoluzione dei modelli di banca che si è registrata negli ultimi anni.

L'emergere della nuova realtà della banca universale, infatti, e il superamento della separazione tra finanziamenti a breve e a medio termine, codificate dallo stesso TUB, hanno avuto e hanno, quale effetto potenziale, un sempre più diretto coinvolgimento delle banche nelle vicende dei grandi gruppi industriali.

Da qui l'esigenza, ora avvertita anche dalla generalità dei piccoli risparmiatori e necessaria per ridare fiducia al mercato, di procedere a una modifica dell'attuale quadro regolatorio posto dalla legislazione di settore, per addivenire ad una più efficace tutela del risparmio bancario, anche mediante il rafforzamento dei compiti e il pieno operare delle competenti autorità di vigilanza. Si tratta, per un verso, di favorire e di rendere obbligatoria la trasparenza dei rapporti di partecipazione al capitale bancario e di finanziamento industriale che legano reciprocamente le banche e le imprese loro azioniste; per un altro verso, di eliminare il conflitto di interessi che vede protagonista l'impre-

ditore il quale, azionista della banca, sia anche prenditore di credito da parte della stessa, vietando a tale soggetto, nei casi di esposizione debitoria eccedente una data soglia rilevante, ogni potere di intervento nelle scelte di indirizzo e nella gestione della società bancaria.

In uno dei suoi scritti Guido Carli rivelò di avere votato contro, in una riunione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), la nomina di una persona nel consiglio di amministrazione di uno dei grandi istituti bancari di diritto pubblico in quanto questi era « direttamente o indirettamente » debitore della banca stessa. Tale intervento appare, inoltre, più che mai necessario e urgente alla luce dell'attuale assetto proprietario e della composizione degli organi sociali di alcune banche e gruppi bancari italiani che presentano rischi di conflitti di interessi del genere illustrato.

Occorre, inoltre, al fine di assicurare un controllo effettivo sull'osservanza delle norme dettate in tema di trasparenza e del regime di divieti che si impone all'imprenditore grande beneficiario di credito bancario, prevedere, secondo l'attuale modello di vigilanza sull'attività bancaria, un accrescimento e una specificazione dei poteri informativi e dei compiti di vigilanza della Banca d'Italia nella materia in esame.

Coerentemente alle esigenze prospettate, il testo dell'articolo 7 della presente proposta di legge, si articola in due interventi sulla normativa vigente. In primo luogo, si integra la disciplina dell'articolo 136 del TUB, al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni ivi contenute; in secondo luogo, si introduce un nuovo articolo 136-*bis* nel medesimo testo unico, con il quale si dettano specifiche norme in materia di obbligazioni dei soggetti con elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso le banche.

Con riguardo al primo profilo, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della presente proposta di legge introduce il comma 2-*ter* dell'articolo 136 del TUB. Tale articolo disciplina le obbligazioni degli esponenti bancari, imponendo specifi-

che limitazioni alla possibilità che si instaurino rapporti d'affari tra la banca e coloro che detengono nella stessa poteri di gestione e controllo, al fine di garantire una sana e prudente gestione dell'impresa bancaria.

In particolare, si prevede che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

Il comma 2 dell'articolo 136 detta una disciplina analoga per gli esponenti dei gruppi bancari, disponendo tuttavia che il regime previsto nel comma 1 si applichi, nei rapporti con altre società o altre banche del gruppo, esclusivamente per le operazioni di finanziamento. In tutti i casi di rapporti infragruppo viene richiesto, oltre che la deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, l'assenso della capogruppo.

Con l'introduzione del comma 2-*ter* dell'articolo 136 si stabilisce, per le banche e per le società che erogano prestiti e concedono garanzie nei casi richiamati, l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia i dati e le notizie relativi all'istruttoria svolta, alla natura, all'entità e alle condizioni contrattuali dei medesimi prestiti e garanzie.

Appare, infatti, evidente la necessità che i dati inerenti i prestiti e le garanzie concessi dalle banche o dalle società facenti parte di un gruppo bancario ai propri esponenti aziendali vengano comunicati all'autorità di vigilanza, in modo che l'entità e le condizioni contrattuali possano essere costantemente conosciute dalla medesima autorità, assicurando una chiara e tempestiva rappresentazione della situazione debitoria che intercorre

tra l'impresa bancaria e i propri esponenti. Nell'attuale assetto della vigilanza informativa non è prevista invece la comunicazione automatica, al momento del perfezionarsi delle fattispecie da segnalare, ovvero la comunicazione periodica dei singoli crediti e garanzie concessi agli esponenti bancari dalla propria banca, anche se la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo TUB, può attualmente richiedere la trasmissione di ogni altro dato e documento.

La violazione dei suddetti obblighi di comunicazione viene punita, analogamente alla violazione degli altri obblighi previsti dal medesimo articolo, con le sanzioni previste per la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ai sensi dell'articolo 2624 del codice civile.

Per quanto concerne il nuovo articolo 136-*bis* del TUB, il comma 1 del medesimo articolo prevede che i soggetti che esercitando un'attività d'impresa la cui esposizione debitoria nei confronti di una banca italiana o di una società facente parte di un gruppo bancario sia superiore al 5 per cento della propria esposizione debitoria complessiva verso banche italiane o società facenti parte di gruppi bancari, non possono partecipare, né direttamente né indirettamente, alla gestione della medesima banca o società ovvero di altra banca o società facente parte dello stesso gruppo. La portata e le modalità di applicazione di questo divieto vengono precisate in dettaglio dal comma 3.

La fissazione di una soglia di rilevanza dell'esposizione debitoria in valori percentuali, piuttosto che in valori assoluti, tiene conto del dato oggettivo per cui la rilevanza effettiva dell'esposizione verso una singola banca o una singola società varia a seconda dell'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva del medesimo soggetto.

L'applicazione della disciplina in esame viene estesa, tenendo conto anche in questo caso degli attuali assetti organizzativi e proprietari, anche alle società che fanno parte di gruppi bancari, onde escludere

conflitti di interessi anche verso le società facenti parte del gruppo.

Per la nozione di gruppo bancario rilevante si fa rinvio alla definizione di cui all'articolo 60 del TUB, secondo cui il gruppo stesso è composto alternativamente: *a)* dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; *b)* dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

La definizione di « esposizione debitoria » che rileva ai fini del computo delle soglie indicate deve risultare, alla luce delle finalità della presente proposta di legge, necessariamente comprensiva sia dei crediti di cassa, sia dei crediti di firma. In questo senso, il comma 2 specifica che con tale espressione si intendono i crediti già erogati, gli affidamenti concessi ma non ancora utilizzati e le garanzie patrimoniali concesse a un medesimo soggetto.

La nozione di impresa coincide con quella generale di cui all'articolo 2195 del codice civile, che elenca come sottoposti all'obbligo di registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa, ovvero altre attività ausiliarie delle precedenti.

Gli imprenditori che non provvedono a ricondurre la propria esposizione debitoria entro la soglia indicata in un periodo di trenta giorni dalla comunicazione del superamento della stessa incorrono in una serie di divieti il cui scopo è quello di inibire la partecipazione alla gestione della banca o delle società del gruppo concedenti il credito, le garanzie o i finanziamenti in genere.

Il comma 3, come già accennato, precisa la portata dell'enunciazione generale

di cui al comma 1, stabilendo relativamente ai soggetti che superano la soglia:

a) l'astensione obbligatoria dal diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche o delle società del gruppo, qualora siano detenute partecipazioni di controllo o che comportano il controllo per effetto della conclusione di patti parasociali;

b) il divieto di stipulare i predetti patti parasociali, qualora comportino il controllo delle banche o delle società del gruppo;

c) il divieto di svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero di partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre attività di gestione delle predette banche o società.

Il controllo si intende sussistente, ai sensi del comma 7, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono così considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (« controllo di diritto »), le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (« controllo di fatto »). Vengono ricomprese nella nozione di controllo rilevante ai fini della disciplina in esame anche le società collegate, sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, che si dovrà presumere quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Tali divieti, al fine di evitarne una agevole elusione mediante il ricorso all'attività di soggetti comunque collegati agli imprenditori destinatari diretti della disciplina, sono opportunamente estesi, ai sensi del comma 6, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato presso i richia-

mati imprenditori, ovvero presso le loro società controllanti o controllate, nonché al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado dei predetti soggetti.

Per garantire l'osservanza dei divieti posti e consentire un efficace controllo da parte dell'organo di vigilanza bancaria, si stabiliscono una serie di obblighi informativi a carico dei soggetti sottoposti ai divieti in questione.

Il comma 4 prevede che i soggetti che superano la soglia rilevante di esposizione debitoria debbano darne comunicazione, entro trenta giorni dal superamento, sia alla Banca d'Italia, sia alla banca o alla società nei cui confronti sia stata superata la stessa soglia.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge, viene stabilito poi un meccanismo di controllo incrociato, da realizzare mediante la previsione di uno scambio di informazioni. Il comma 5 dispone, infatti, che la Banca d'Italia è tenuta, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, a informarne la banca o la società interessate, nel caso in cui queste non fossero ancora edotte di tali situazioni.

Inoltre, la Banca d'Italia è chiamata, nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti e poteri in materia di vigilanza sul sistema bancario, a controllare l'osservanza dei divieti previsti dalla disciplina in esame, sia mediante la previsione di adeguati flussi informativi da parte dei soggetti interessati, sia nel corso delle ispezioni *in loco* condotte presso banche e gruppi bancari.

Disposizioni particolari sono previste per garantire l'osservanza degli obblighi di astensione dal diritto di voto in assemblea da parte dei soggetti aventi un'esposizione debitoria superiore alla soglia indicata che abbiano direttamente o indirettamente il controllo delle banche o delle società interessate. In tale caso è stato mutuato il meccanismo già previsto dal TUB in tema di controllo delle partecipazioni detenibili e di esercizio del connesso diritto di voto. Si stabilisce infatti, al comma 8, che la deliberazione dell'assemblea è impugnabile, ai sensi dell'articolo 2377 del codice

civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerti al patto parasociale che non erano esercitabili in virtù del previsto obbligo di astensione. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia, che si presume a conoscenza della situazione di inosservanza sulla base dei poteri informativi che vengono ad essa attribuiti, entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, se la stessa deliberazione vi risulti soggetta.

L'osservanza dei divieti di voto, di conclusione dei patti parasociali comportanti il controllo della società di gestione della banca o della società verso cui l'imprenditore supera la soglia di esposizione debitoria rilevante, nonché degli obblighi di comunicazione all'organo di vigilanza e alla banca o alla società nei cui confronti è superata la soglia, viene tutelata anche da disposizioni di carattere penale, stabilendosi, al comma 9, che il mancato rispetto delle predette norme è punito con l'arresto fino a un anno.

La disposizione di cui al comma 10 tiene conto del fatto che la disciplina in esame, tendente ad evitare l'esistenza di conflitti di interessi tra il ruolo di esercente un'attività di impresa che sia prestatore di credito e il ruolo di gestore di una banca o di un gruppo bancario, qualora coincidenti in capo a uno stesso soggetto, potrebbe avere un effetto paralizzante gli investimenti che normalmente l'imprenditore è portato a realizzare nel capitale delle società bancarie, se applicata indistintamente alle imprese di ogni dimensione, con effetti negativi sulla stabilità e sulla tenuta degli assetti proprietari anche delle banche medio-piccole.

Per tale motivo, dall'applicazione della disciplina in esame vengono escluse le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo la quale tale categoria è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di

bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Le disposizioni previste dal nuovo articolo 136-bis del TUB, intervenendo su una materia ad elevato contenuto tecnico, richiedono l'emanazione di idonee disposizioni di attuazione. Pertanto, il comma 3 dell'articolo 7 in esame prevede che la Banca d'Italia adotti con regolamento tali disposizioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con il modello di attribuzione di poteri regolamentari e di attuazione sul quale si basa il TUB.

L'articolo 8 prevede l'incremento delle sanzioni.

Si prevede che gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nel titolo VIII del TUB siano moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima.

Si tratta degli articoli del TUB dal 130 al 145, e riguardano l'abusivismo bancario e finanziario, i reati societari di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, le norme sui conflitti di interesse il mendacio e il falso interno bancario, l'aggiotaggio bancario, le omissioni delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dal TUB e le false comunicazioni.

Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dell'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere fino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito.

2. *Le disposizioni per la tutela degli utenti del sistema bancario.*

L'articolo 9 propone per i contratti di credito non regolati in conto corrente l'indicazione nel contratto del saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), comprensivo cioè di tutte le spese, le commissioni e gli oneri accessori a carico del cliente in maniera tale da offrire allo stesso l'immediata percezione del costo del finanziamento, offrendogli quindi un ulteriore elemento di scelta tra i diversi in-

termediari. Si tratta di una norma a garanzia soprattutto dei piccoli imprenditori e dei professionisti che sono meritevoli di una tutela di legge. Il compito di individuare le modalità di calcolo è attribuito al CICR.

Per quanto riguarda, invece, i contratti regolati in conto corrente, ovvero che consentono un uso discrezionale delle risorse messe a disposizione, data la pratica impossibilità di definire *a priori* il SIAEG, si propone che nell'estratto conto o nel documento attestante l'utilizzo del fido venga indicato il tasso passivo effettivo su base annua applicato alla clientela, comprensivo cioè di tutti gli oneri a carico della controparte. Un calcolo analogo deve essere effettuato anche per il tasso attivo del conto corrente, cioè va determinato il tasso attivo effettivo su base annua. Per tali contratti, inoltre, si propone che la capitalizzazione degli interessi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, per cui a fronte di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come accade attualmente, anche gli interessi attivi devono essere capitalizzati trimestralmente. Anche in questo caso il compito di individuare le modalità di calcolo è attribuito al CICR.

Con l'articolo 10 si intende porre rimedio ad un problema molto sentito da coloro che esercitano una attività d'impresa: la revoca immediata degli affidamenti bancari. Essa comporta gravi danni sia all'immagine dell'imprenditore, sia alla continuazione effettiva dell'attività svolta, in quanto blocca pagamenti delle forniture, pagamenti degli stipendi, innescando conseguentemente azioni di recupero dei crediti dannose. Spesso, un momento di difficoltà dell'impresa si trasforma in un evitabile fallimento, a causa della revoca del fido bancario.

È auspicabile che i rapporti tra i direttori delle banche e le imprese affidate siano ottimali, basati sulla fiducia e controllati periodicamente. Probabilmente in passato c'era più possibilità di operare con le banche in tal senso. Purtroppo, la crisi economica, che investe ormai da anni la nostra economia, ha irrigidito notevol-

mente la disponibilità delle banche e delle altre istituzioni finanziarie nei confronti delle imprese (imprese individuali o società).

Infatti, le direzioni delle banche, preoccupate per l'aumentare delle sofferenze bancarie, si allarmano facilmente nei confronti di imprese che attraversano situazioni critiche di liquidità, giustificate dalle problematiche economiche in cui operano, adottando senza scrupoli provvedimenti di revoca dei fidi.

Pur non sottovalutando la necessità degli istituti di credito di tutelarsi prontamente da eventuali insolvenze dei loro clienti, è pur vero che il principio di continuità dell'impresa non si concilia con eventi repentini non prevedibili, che la privano delle risorse finanziarie. Si consideri anche che le banche hanno altri strumenti per tutelarsi dai casi di insolvenza, quali l'assunzione periodica di informazioni sull'attività delle imprese e le istruttorie, che in genere sono effettuate all'inizio di ogni anno.

A soluzione del problema in discussione sembra necessario, nonché corretto, che i contratti di apertura di credito contengano per legge un termine di preavviso obbligatorio per la revoca dell'affidamento, in modo tale da mettere l'imprenditore in condizione di cercare nuove fonti di risorse finanziarie in tempo utile.

Inoltre, è interesse dello Stato assicurare la sopravvivenza delle imprese che, chiudendo in massa, aggravano il problema della disoccupazione.

Con l'articolo in oggetto si apporta una modifica all'articolo 126 del TUB, che detta disposizioni sugli elementi essenziali che i contratti di apertura di credito devono contenere, a pena di nullità, introducendo come nuovo elemento un termine minimo di preavviso, che le banche devono comunicare al cliente per poter revocare il fido.

Dalla data di entrata in vigore della legge, per i contratti già stipulati si applica *ex lege* il termine minimo di preavviso di trenta giorni; se le banche optano per un termine superiore, hanno l'obbligo di comunicarlo ai clienti affidati.

L'articolo 11 modifica le norme di cui agli articoli 8 e 8-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la portabilità dei mutui: occorre eliminare tutti gli ostacoli che ancora si frappongono l'effettiva portabilità dei mutui, legati sia alle pratiche seguite da molte banche, sia all'interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina adottata da alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 8, comma 1: ambito di applicazione. Riteniamo che l'articolo debba essere applicato a tutte le tipologie di mutui, non solo a quelli stipulati per l'acquisto della casa, ma anche ad esempio a quelli di liquidità garantiti da garanzie personali e reali. Se così non fosse questi contratti di finanziamento non potrebbero usufruire dei vantaggi fiscali ed economici.

Articolo 8, comma 2: Surrogazione senza formalità. Nel comma 2 si afferma anche che l'annotazione di surrogazione può essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Noi riteniamo che l'annotazione di surrogazione debba poter essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata.

Articolo 8, comma 3: Costi dell'operazione. L'articolo 8 ha introdotto il concetto di portabilità del mutuo: un mutuatario dovrebbe avere la possibilità di trasferire senza oneri un mutuo da una banca ad un'altra.

Effettivamente, fino all'introduzione di tale normativa, nel nostro ordinamento chi desiderava cambiare banca per il suo mutuo, aveva una sola possibilità: la sostituzione del mutuo. Sostituire il mutuo significava estinguere il mutuo con la vecchia banca e sottoscriverne uno nuovo con un'altra banca. Per fare questo occorreva sopportare numerosi costi (soprattutto se si trattava di un mutuo ipotecario): spese accessorie (di estinzione e di accensione

del finanziamento, ovviamente questo se l'operazione di surrogazione non fosse totalmente senza costi per il mutuatario). Ampliando l'ambito potrebbe essere interessante avere un elenco di tutte le spese che possono essere considerate come accessorie all'estinzione del mutuo ed alla sua accensione, ai fini della detraibilità degli interessi passivi.

Articolo 8, comma 4-*quinquies*: Portabilità dei mutui anche per i morosi. La portabilità del mutuo si applica anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino a un periodo pari a ventiquattro mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini dell'IRPEF per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore a 50.000 euro.

Articolo 8-*bis*, comma 1-*bis*: Proponiamo di introdurre sanzioni a carico della banca e degli intermediari finanziari per l'inosservanza delle norme sulla portabilità.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 2-*bis* (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Come si ricorderà il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, in occasione della diffusione della Relazione annuale relativa all'esercizio 2007 (pubblicata il 31 maggio 2008) nelle considerazioni finali si era espresso a favore dell'abolizione della clausola di massimo scoperto. Secondo il Governatore occorre procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione commisurate al fido.

L'articolo 2-*bis* citato non è ritenuto sufficiente ad abolire del tutto tale clausola. Vi sono contenute nuove disposizioni per calcolare la commissione di massimo scoperto. Tale articolo considera nulle tutte le commissioni di massimo scoperto inferiori alla durata di trenta giorni in assenza di fido bancario. Sono nulle anche le provvigioni di conto.

La banca per adeguarsi ha centocinquanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e per evitare spiacevoli problemi a sé e al cliente deve organizzarsi con l'invio di documentazione per proporre fidi bancari a tassi a norma e non superiori ai tassi soglia che sono lo spartiacque tra prestito e usura.

Il medesimo articolo 2-*bis* dispone che la sanzione della nullità non operi in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, ovvero il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.

Il medesimo articolo 2-*bis* demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996. Tale adempimento è finalizzato a stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

L'incidenza della nuova disciplina sui costi effettivi sostenuti dalla clientela e sulla definizione dei tassi usurari rende ancora più importante l'introduzione di un chiaro e unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto. Ciò al fine di consentire alla clientela un'immediata e chiara percezione del prezzo complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le diverse offerte presenti sul mercato, nonché per rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari.

Questo cruciale aspetto di trasparenza non appare direttamente interessato dal citato articolo 2-*bis*.

Alla luce di quanto appena esposto, l'Autorità sollecita un intervento chiarificatore del legislatore al fine di pervenire a

un'indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario, nonché interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali comprensivo delle commissioni di cui all'articolo 2-*bis*.

In un'ottica concorrenziale, quanto rilevato appare necessario non solo per il cliente e per il consumatore finale ma anche per il cliente e per la piccola e media impresa.

Non può infine tacersi l'attuale lacuna normativa che in materia di pratiche commerciali scorrette esclude dalla tutela dell'Autorità le piccole e medie imprese, riservandola ai soli consumatori. Ciò, solo per fare un esempio, ha comportato che in sede di accoglimento di impegni da parte dei principali gruppi bancari in tema di commissioni di massimo scoperto, a seguito della procedura istruttoria aperta dall'Autorità, si sia dovuta constatare l'incompetenza dell'istituto di garanzia a chiedere l'estensione degli impegni alle piccole e medie imprese più direttamente colpite dalla clausola di quanto non lo siano le famiglie e i singoli consumatori.

Ricordiamo che in un contratto di apertura di credito (fido bancario o affidamento) sottoscritto tra banca e cliente, si definisce commissione di massimo scoperto una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento, che si aggiunge agli interessi convenzionali.

La commissione di massimo scoperto è motivata dal fatto che il fido bancario ha natura onerosa per l'istituto di credito.

La commissione di massimo scoperto è derivata dalla cosiddetta « provvigione di conto » costituita dall'aggio dovuto alla banca in caso di apertura di credito, calcolato sulle somme poste a disposizione ma non utilizzate dal cliente. In sostanza, la provvigione di conto remunerava la banca per il semplice fatto di tenere impegnata e a disposizione una certa somma anche se non prelevata dal cliente. In questo modo la banca percepiva la provvigione di conto sulle somme non utilizzate e gli interessi convenzionali su

quelle utilizzate. La natura e la giustificazione dell'applicazione della commissione si è modificata nel tempo e, fino all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 185 del 2008, la commissione di massimo scoperto veniva corrisposta in ragione del maggiore rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata nel periodo.

Nei contratti bancari normalmente sottoscritti dalla clientela non sono indicate le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, ma soltanto il tasso della stessa.

La commissione di massimo scoperto non è considerata per il calcolo del tasso annuo nominale e del TAEG, e, quindi, del valore limite dell'usura. In caso di scoperto, l'interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, può superare il limite consentito dalla legge antiusura.

La commissione di massimo scoperto può essere calcolata seguendo criteri diversi:

1) criterio assoluto: la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto scalare (o riassunto scalare) del conto corrente;

2) criterio relativo: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore facente parte di una sequenza di saldi debitori di durata superiore a dieci giorni;

3) criterio misto: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore solo se nel riassunto scalare è presente una successione debitoria superiore a dieci giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BANCHE

ART. 1.

*(Requisiti di onorabilità
degli esponenti delle banche).*

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva ».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva ».

ART. 2.

*(Disposizioni in materia di retribuzioni
e di divieto di acquisto di azioni societarie).*

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche e di istituti di credito previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

2. I sistemi retributivi degli amministratori e dei membri dei consigli di amministrazione delle banche non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio delle medesime banche e con le loro strategie di lungo periodo.

3. Le forme di retribuzione incentivante per i soggetti di cui al comma 1 non possono essere basate sul diritto di acquisto di azioni di società quotate in borsa a un determinato prezzo di esercizio o, se basate su altri strumenti finanziari collegati ai risultati aziendali, devono essere parametrate al rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della stessa banca in un'ottica di lungo periodo.

ART. 3.

(Disposizioni sul governo societario delle banche).

1. Le banche devono recepire nel proprio statuto, entro il 30 giugno 2009, assicurandone il rispetto pieno e sostanziale, le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia, di cui al comunicato 4 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 2008. In caso contrario, la Banca d'Italia invia alla banca interessata una lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante le modifiche da apportare nello statuto, che devono essere adottate entro un mese dalla data di ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine la Banca d'Italia nomina un commissario *ad acta*.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2 per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle richieste di autorizzazione »;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la banca è quotata in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea e l'acquisto della partecipazione avviene attraverso la proposizione di un'offerta pubblica di acquisto, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dell'avvenuta richiesta di autorizzazione, nonché di qualsiasi comunicazione o informazione circostanziata intervenuta prima della richiesta di autorizzazione, viene data contestuale informazione alla CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Il richiedente comunica immediatamente alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto legislativo, qualunque informazione preliminare fornita alla Banca d'Italia prima dell'assunzione definitiva della decisione di proporre un'OPA »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi dure-

volmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-*bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o per la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-quinquies*. Le attività di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia e, comunque, non superiore al 5 per cento.

4-sexies. Fermo restando il rispetto del limite consolidato previsto dal comma *4-quinquies*, la Banca d'Italia può prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi rispetto a quelli indicati al citato comma *4-quinquies* e, comunque, non superiori al 5 per cento del patrimonio di vigilanza individuale ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis*. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato e alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata sia in grado di produrre gli effetti di cui al comma *4-bis*, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma *4-ter*, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata sia in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma *4-ter* resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità.

4-quinquies. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4-sexies. Ai fini del presente articolo si applicano le nozioni di concentrazione e di controllo contenute negli articoli 5 e 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 136 e introduzione dell'articolo 136-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca » sono inserite le seguenti: « ovvero detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore all'uno per cento del capitale della banca stessa »;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le banche e le società che erogano prestiti e che concedono garanzie nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data dell'erogazione o della concessione, i dati e le notizie relativi all'istruttoria svolta, alla natura, all'entità e alle condizioni contrattuali dei medesimi prestiti e garanzie »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-*ter* è punita con la pena stabilita dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile ».

2. Al capo III del titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 136, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« ART. 136-*bis*. — (*Obbligazioni dei soggetti con elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso le banche*). — 1. I soggetti che esercitano un'attività d'impresa la cui esposizione debitoria nei confronti di una banca italiana o di una società facente parte di un gruppo bancario, ai sensi dell'articolo 60, sia superiore al 5 per cento della propria esposizione debitoria complessiva verso banche italiane o società facenti parte di gruppi bancari di cui al medesimo articolo 60 non possono partecipare, né direttamente né indirettamente, alla gestione della medesima banca o società ovvero di altra banca o società facente parte dello stesso gruppo.

2. Ai fini del presente articolo, l'esposizione debitoria si intende costituita:

- a) dai crediti già erogati;
- b) dagli affidamenti già concessi ma non ancora utilizzati;
- c) dalle garanzie concesse.

3. I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che non provvedono a ricondurre la propria esposizione debitoria nei limiti indicati dal medesimo comma 1 entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:

a) devono astenersi dall'esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche o società di cui al comma 1, quando detengono partecipazioni di controllo o che comportano il controllo o il collegamento per effetto della stipulazione di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) non possono stipulare patti parasociali previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che comportano il controllo delle banche o società di cui al comma 1 del presente articolo;

c) non possono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche o società di cui al comma 1;

d) non possono partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre attività di gestione di banche o società di cui al comma 1.

4. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al citato comma 1 sono obbligati a darne comunicazione alla Banca d'Italia, nonché alla banca nei cui confronti è stata superata la soglia indicata nel medesimo comma, entro trenta giorni dal verificarsi del superamento stesso.

5. La Banca d'Italia informa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, la banca o la società nei cui confronti è stata superata la soglia indicata, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3. La Banca d'Italia provvede altresì, in sede di esercizio della vigilanza informativa e della vigilanza ispettiva, a controllare l'osservanza delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, ovvero presso le loro società controllanti o controllate;

b) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 ovvero con le loro società controllanti o controllate;

c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

7. Ai fini del presente articolo:

a) il controllo sussiste nei casi di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile;

b) per attività d'impresa si intendono le attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

8. In caso di inosservanza dei divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la deliberazione è impugnabile, ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di iscrizione.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è punita con la pena stabilita dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle piccole e medie imprese individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

3. La Banca d'Italia adotta con proprio regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione degli articoli 136 e 136-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come, rispettivamente, da ultimo modificato e introdotto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nel titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dal presente capo, sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dall'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere fino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI
UTENTI DEL SISTEMA BANCARIO

ART. 9.

*(Disposizioni in materia
di contratti di credito).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere

indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo ».

ART. 10.

(Introduzione del termine di preavviso per la revoca delle aperture di credito).

1. Al comma 1 dell'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) un termine di preavviso di almeno trenta giorni solari per l'esercizio della revoca dell'apertura di credito da parte delle banche ».

2. Per i contratti previsti dall'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1 del presente articolo, stipulati antecedentemente alla data

di entrata in vigore della presente legge, le banche o gli intermediari finanziari provvedono a comunicare ai rispettivi clienti il termine di preavviso, se di durata superiore a trenta giorni.

ART. 11.

(Portabilità dei mutui bancari).

1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « In caso di mutuo » sono inserite le seguenti: « di qualsiasi tipologia »;

2) al comma 2, dopo le parole: « senza formalità, » sono inserite le seguenti: « anche con scrittura privata non autenticata »;

3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La facoltà di surrogazione di cui al citato comma 1 non deve comportare oneri di nessuna natura per il mutuatario »;

4) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-quinquies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino a un periodo pari a ventiquattro mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini dell'IRPEF per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore a 50.000 euro »;

b) all'articolo 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pari a un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza ».

ART. 12.

(Nullità della clausola di massimo scoperto).

1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*bis*. — *(Nullità della clausola di massimo scoperto)*. — 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e che sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, in favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizza-

zione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo sono adeguati alle disposizioni dello stesso articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0027430